

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE. (1) (2) (3)

Art. 1 - (Principi generali).

La presente legge disciplina, nell'ambito del territorio del Veneto, l'intervento nel settore dell'assistenza sociale diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità.

Tale intervento ha per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica attraverso un complesso di servizi sociali, coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale nonché attraverso prestazioni economiche.

La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo.

E' garantita la libertà dell'iniziativa privata, che operi per conseguire le medesime finalità cui si ispira la presente legge.

Art. 2 - (Finalità e obiettivi).

L'assistenza sociale è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- promuovere ogni iniziativa atta a tutelare i soggetti non autosufficienti;
- assicurare servizi e interventi che privilegino il mantenimento l'inserimento e il reinserimento dei soggetti nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza o provvedono, se necessario, al loro inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in ambienti comunitari idonei;
- promuovere nel territorio gli interventi in forme aperte con carattere domiciliare o di centro diurno;
- adeguare e uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari, anche con una costante opera di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;
- attuare il decentramento dei servizi sul territorio coordinando l'integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali e sanitari a livello di distretto;
- diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme

legislative, regolamentari e amministrative sui servizi socio assistenziali esistenti sul territorio, nonché ogni necessaria notizia e consulenza per poterne fruire;

- promuovere studi e ricerche aventi finalità di identificare i bisogni e le aree a rischio attinenti l'assistenza sociale nonché volti alla individuazione di modelli e di attività di servizio più consone alle esigenze dei cittadini;
- assicurare nell'ambito della disponibilità e dell'adeguatezza dell'intervento la libera scelta dei servizi e delle prestazioni ai destinatari avuto riguardo alla dislocazione nel territorio di servizi idonei.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per la programmazione dei conseguenti servizi, sarà assicurata la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali e associazioni interessate secondo le forme previste dall'art. 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78. (4)

Per i fini di cui alla presente legge, le Uussll, ove non abbiano ancora provveduto, daranno attuazione a quanto previsto dall'art. 27 della legge sopra citata entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - (Programmazione).

(omissis) (5)

Art. 4 - (Destinatari).

(omissis) (6)

Art. 5 - (Funzioni e gestione).

(omissis) (7)

Art. 6 - (Gestione delle funzioni socio - assistenziali).

(omissis) (8)

Art. 7 - (Competenze dell'assemblea generale delle Ulss).

(omissis) (9)

Art. 8 - (Conferenza dei comuni).

(omissis) (10)

Art. 9 - (Trasferimento dei servizi all'Ulss).

(omissis) (11)

Art. 10 - (Assetto organico dell'Ulss).

(omissis) (12)

Art. 11 - (Competenze delle province).

(omissis) ⁽¹³⁾

Art. 12 - (Compiti della Regione). ⁽¹⁴⁾

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore. ⁽¹⁵⁾

2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:

a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione; ⁽¹⁶⁾

b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.

Art. 13 - (Controllo sugli atti delle Uullss).

(omissis) ⁽¹⁷⁾

Art. 14 - (Finanziamento dei servizi sociali).

(omissis) ⁽¹⁸⁾

Art. 15 - (Fondo regionale per i servizi sociali).

(omissis) ⁽¹⁹⁾

Art. 15 bis - (Contributi ai Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali).

La quota per interventi economici straordinari o eccezionali del Fondo regionale per le politiche sociali ⁽²⁰⁾ é desinata a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie.

Preso atto della situazione di bisogno e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Giunta regionale determina l'entità e la concessione del contributo nell'ambito dei limiti prefissati dal Consiglio regionale. L'erogazione del contributo é effettuata in unica soluzione, una tantum, a favore dei Comuni, su domanda di questi o su proposte motivate dai Comuni stessi nei casi di domande presentate direttamente alla Regione.

Le somme destinate ai Comuni, per le finalità previste dal presente articolo, integrano quelle oggetto di ripartizione ai sensi del terzo comma, lettere a) e b), del precedente articolo 15. ⁽²¹⁾

Art. 16 - (Gestione contabile).

La gestione dei servizi sociali è assicurata dalle entrate di cui ai precedenti articoli e mediante eventuali entrate aggiuntive, secondo le norme fissate dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, in quanto applicabili.

L'eventuale saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello di cui il bilancio si riferisce, deve essere iscritto nelle entrate, nel caso di saldo positivo, nelle spese, nel caso di saldo negativo. ⁽²²⁾

L'avanzo di amministrazione accertato deve essere destinato a spese correnti; la Giunta regionale può autorizzare la destinazione a spese di investimento o di sviluppo, con priorità per l'adeguamento agli standards regionali dei servizi sociali. ⁽²³⁾

Gli articoli nn. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, della citata legge regionale n. 18, sono abrogati.

Art. 17 - (Ippaabb già concentrate negli ex Ecccaa).

I comitati provvisori di gestione e i commissari straordinari di cui all'[art. 5](#) della [legge regionale dell'8 giugno 1978, n. 26](#) sono tenuti - ai sensi dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - a presentare alla Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposta di nomina del consiglio di amministrazione previsto dalle tavole di fondazione dell'istituzione o dagli atti costitutivi.

Ai fini di cui al precedente comma i comitati provvisori e i commissari straordinari avanzano, entro lo stesso termine, eventuali proposte di modifiche statutarie ai fini della composizione del consiglio di amministrazione garantendo un' unica amministrazione

per quelle istituzioni che, già concentrate, risultino in atto unitariamente gestite dall'organo collegiale - comitato provvisorio di gestione - o individuale - commissario straordinario.

Il personale comandato ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale sopra citata può optare, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, per il trasferimento nei ruoli organici dello Ipab presso la quale risulti in servizio alla data in entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - (Personale e beni destinati ai servizi socio - assistenziali).

I beni destinati ai servizi socio-assistenziali conservano la loro originaria destinazione ed ogni eventuale diversa loro utilizzazione è sottoposta al controllo di legittimità nelle forme previste dalla legge.

(²⁴)

(omissis) (²⁵)

Art. 18 bis - (Pianta organica e personale).

(omissis) (²⁶)

Art. 18 ter - (Settori sociali: responsabilità. Coordinamento dell'area dei servizi sociali).

(omissis) (²⁷)

Art. 18 quater - (Oneri finanziari).

(omissis) (²⁸)

Art. 19 - (Formazione professionale del personale addetto ai servizi socio - assistenziali).

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con riferimento al piano (²⁹) socio-assistenziale approva il progetto-obiettivo di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale che opera nell'ambito dei servizi socio-assistenziali nonché il programma di particolari corsi di specializzazione socio-assistenziale post-laurea.

Per la realizzazione dei programmi, di cui al precedente comma, la Giunta regionale si avvale delle scuole di formazione della unità locali socio-sanitarie e inoltre é autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati che operino stabilmente, anche se in via non esclusiva, nel settore dell'educazione e della formazione. (³⁰)

Art. 20 - (Libertà dell'assistenza privata).

omissis (³¹)

Art. 21 - (Registro delle istituzioni private).

Presso la Giunta regionale è istituito il registro per l'iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 20, terzo comma, che intendono svolgere attività socio - assistenziale ed essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali a concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente articolo.

L'iscrizione nel registro è disposta, su richiesta degli interessati, con decreto del Dirigente del dipartimento competente. ⁽³²⁾

Con opportune disposizioni di attuazione, la Giunta regionale disciplinerà le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dal registro stesso in caso di perdita dei requisiti o per gravi violazioni della normativa.

Art. 22 - (Associazioni e istituzioni di volontariato).

(omissis) ⁽³³⁾

Art. 23 - (Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza).

Nell'ambito delle proprie competenze, stabilite con ddpprr 15 gennaio 1972, n. 9, 5 giugno 1975, n. 315, 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione, al fine di perseguire l'utilizzo delle risorse socio-assistenziali coerente con i principi e gli obiettivi della programmazione, stabilisce con apposito regolamento, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni operanti nel settore sociale:

1) gli standards organizzativi e gestionali ivi compresi i livelli di professionalità del personale;

2) indicazioni sulle rette a carico degli ospiti, minori, handicappati, anziani, autosufficienti e non, avuto riguardo all'utilizzo delle risorse patrimoniali, che debbono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli statuti in armonia con la politica socio - assistenziale regionale;

Fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente, ai fini della necessaria valutazione sulla determinazione delle rette a carico degli ospiti in strutture residenziali, le istituzioni pubbliche nonché le private in convenzione sono tenute a fornire i dati gestionali e patrimoniali con le modalità e le scadenze che la Giunta regionale si riserva di determinare. ⁽³⁴⁾

3) indicazioni in ordine alla locazione delle strutture residenziali. Ai fini di cui al punto 3) del precedente comma il regolamento determinerà per aree coincidenti con il territorio della Ulss il rapporto ottimale con la popolazione; agli stessi fini dovrà tenersi conto degli indici di natalità, di mortalità e di invecchiamento della popolazione.

I comuni singoli o associati, nel programmare gli interventi nei settori e per gli ambiti territoriali di competenza, promuovono il coordinato utilizzo delle istituzioni di assistenza e beneficenza pubbliche e private, in relazione alle specifiche realtà territoriali e alla domanda di servizi.

Art. 24 - (Autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali educativo-assistenziali).

L'autorizzazione ad attivare nuove strutture sociali, residenziali educativo - assistenziali e a trasformare quelle esistenti è subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già esistenti.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà i criteri sulla base dei quali la autorizzazione può essere rilasciata.

Art. 25 - (Beni immobili degli enti soppressi: destinazione).
(³⁵)

I beni immobili sottoelencati, già di proprietà degli enti operanti in materia socio-assistenziale trasferiti alla Regione del Veneto in applicazione dell'art. 117 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono definitivamente assegnati in proprietà ai comuni nel cui territorio sono ubicati, con il vincolo di destinazione ai servizi di assistenza sociale, secondo le indicazioni dell'art. 6 della presente legge.

1 bis. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio. (³⁶)

Le eventuali spese inerenti e conseguenti il trasferimento saranno a carico degli enti destinatari.

Comune di Sedico Fabbricato partita 1045 foglio 40 - pc n. 96 in luogo di « fabbricato partita 105 - fg. 4D - p.c. 96 »;

Comune di Belluno, fabbricato partita 2100 foglio 101 p.c. n. 35;

Comune di Rocca Pietore, fabbricato partita 277 foglio MU n. 387;

Comune di Valdastico, fabbricato partita 160 foglio 9 p.c. n. 476/ 1/ 2;

Comune di Santorso Sez. A - fg. 3 - mappali nn. 1599, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 348, 353, 365, 845, 846, 856, 857, 884, 919, 920, 1048,1049, 1050, 1274 e 1276 in luogo di « fabbricati partita 275 - sez. A - fg. 3 - p.c. 163/2, 846/1, 1049, 1050, 846/ e 1048 »;

Comune di Bassano del Grappa, immobile ex Onpi;

Comune di Verona, immobile ex Onpi;

Comune di Rovigo, immobile ex Onpi.

Saranno trasferiti e assegnati in proprietà al comune di Monselice i sottoelencati beni, già appartenenti all'ente gioventù italiana soppresso con legge 18 dicembre 1975, n. 764:

Comune di Monselice:

Nctr, partita n. 13107, foglio 17 mapp. 145, vigneto 4a ha 4.50.60, r.d. L. 3.717,45, r.a. L. 1.622,16;

mapp. 152, fr ha 0.06.11;

mapp. 157, cava, ha 0.31.97;

mapp. 228, semin. 5a ha 0.05.22, r.d L. 28,71, r.a. L. 12,01;

mapp 257, pasces U, ha 0.12.93, r.d. L. 5,43 r.a. L. 0,65;

mapp. 284, pasces U, ha 0.75.95, r.d. L. 31,90 r.a. L. 3,80;

mapp. 334, fu da acc., ha 0.86.07;

Totali: ha 6.68.85, r.d. L. 3.783,49, r.a. L. 1.638,62.

Nceu, partita 528, sez. B, foglio, 2, già intestata alla ditta « Commissariato nazionale gioventù italiana » e ora intestata alla « Regione del Veneto » a seguito della nota di voltura n. 139 del 1977 in adempimento della legge 18 dicembre 1975, n. 764 (soppressione dell'ente « gioventù italiana »):

mapp 256, 334, 368, 369, 370:

- ctg. B/ 1, cl. II	mq 8.364	r.c. L. 10.873
---------------------	----------	----------------

- ctg. B/ 7, cl. I	mq 347	r.c. L. 312
--------------------	--------	-------------

-----	-----
mq 8.711	r.c. L. 11.185

Pieve di Alpago (BL)

Fabbricato - colonia montana ex Gioventù italiana - fg. 16 - part. 6 - nel N.C.E;U. B/4;

Codevigo (PD)

Palestra ex Gioventù italiana adibita a cinema - N.C.E.U. part. 114 - fg. 5 - cat. B/4 - part. 702/1 - N.C.T. - sez. B - fg. V mappale 797;

Bagnoli di Sopra (PD)

Fabbricato - casa ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 58 - fg. 6 - mappali 286. 287/2, 287/3 e 288;

Piacenza d' Adige (PD)

Fabbricato - sala spettacoli ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 20 - part. 158- mappale 140 - cat. D/3 - N.C.T.R. - fg. 20 - mappale 140 - mq.375;

Montagnana (PD)

Palestra e campo sportivo ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 35 - part. 449 - mappale 309 - mq. 3728 - mc.4171 - N.C.T. - fg. 35- mappali 24 e 254;

Adria (RO)

Terreno ex Gioventù italiana - fg. 43 - mapp. 283 - mq. 2670 (terreno);

Flesso Umbertiano (RO)

Terreno ex Gioventù italiana - N.C.T. - fg. 7- mappale 423 - Ha 0.01.38;

Montebelluna (TV)

Palestra ex Gioventù italiana - sez. N.C.E.U. - sez. F - fg. 1 - mappale 317/sub. 1;

Boscochiesanuova (VR)

Colonia montana ex Gioventù italiana - sez. C - fg. 7 - mappali 26; 93, 138, 146, 147, 131, 132 - fg. 8 - mappale 103 - Ha. 4.92.71 - N.C.E.U. - sez. C - fg. 7 - mappale 131 - cat. B/1 - cl. unica - mc. 3498 - mappale 132 - cat.B/1 - cl. unica - mc. 1001;

Cerea (VR)

Colonia elioterapica ex Gioventù italiana - « Anderlini » - N.C.E.U. - fg. 1 - mappale 121 - cat. B/1;

Tregnago (VR)

Campo sportivo ex Gioventù italiana - sez. A - fg. 10 - mappalme 597 - Ha. 1.09.20;

Arcugnano (VI)

Campo sportivo ex Gioventù italiana - part. 177 - N.C.E.U. - fg. 5 - mappale 213 - partita 4229 - N.C.T. - fg. 5 - mappali 170 e 373;

Lusiana (VI)

Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 4267 - fg. B/2 - mappali 711, 713, 643, 368, 337 e 371 - N. C.E.U. - part. 525 - fg. 2 - mappali 369 e 522;

Roana (VI)

Colonia montana ex Gioventù italiana - part. 7377 - fg.60 - mappali 176, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 666, 667, 668, 724, 725, 729, 862, 863, 867, 875, 615 - Ha 6.15.67 - N.C.E.U.- part.357 - fg. 60 - mappali 631, 802, 803, 804 - cat. B/1 - cl. unica - mc.7617;

Rotzo (VI)

Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 3211 - fg. 30 - mappali 159, 160, 161, 16+2, 163, 166, 411 e 448 - Ha 1.74.38 - N.C.E.U. - part. 60 - fg. 30 - mapp. 163 - B/1;

Meolo (VE)

Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 124 - fg. 27 - part. 45 - cat. B/5;

Noale (VE)

Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 187 - fg. 15 - particelle 144/1 e 144/2 - cat. A/4 - C/6;

Bassano del Grappa (VI)

Terreno incolto ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 1358 - fg. 1 - mappali 191 e 190 - Ha 0.86.88.

Art. 26 - (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78).

Alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, vengono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

(omissis) ⁽³⁷⁾

Art. 27 - (Abrogazione di norme).

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

Art. 28 - (Dichiarazione d'urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'[art. 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

- 1 () Con sentenza n 277/1995 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15.
- 2 () L'art. 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ha inserito gli <<svantaggiati>> e i <<portatori di handicaps>>, fra i destinatari della legge regionale 15 dicembre 1982, n.55.
- 3 () Disposizioni integrative in materia di servizi sociali sono state dettate dalla Sezione II "Servizi sociali e integrazione socio sanitaria" del Titolo IV, Servizi alle persone e alla comunità, articoli da 124 a 134 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 4 () La legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 è abrogata per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 33, comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e art. 5 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3.
- 5 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 6 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 7 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 8 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 9 () Articolo abrogato da art. 6 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (già abrogato da art. 6 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3).
- 10 () Articolo abrogato da art. 6 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (già abrogato da art. 6 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3)
- 11 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 12 () Articolo abrogato dall'art. 11 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.
- 13 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 14 () Articolo sostituito da comma 4 art. 71 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. In precedenza modificato da legge regionale 1 settembre 1993, n. 45. da legge regionale 30 gennaio 1996, n. 6 e da legge regionale 23 agosto 1996, n. 28. L'art. 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 reca norme in tema di classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.
- 15 () L'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 ed ha stabilito che "Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali

continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare."

- 16 () La legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 all'articolo 14 al comma 1 reca interpretazione autentica: "1. L'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" si interpreta nel senso che il riconoscimento giuridico è finalizzato all'attribuzione, alle nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), della personalità giuridica pubblica."; inoltre al comma 2 ribadisce che "2. Le attività di controllo e vigilanza sulle IPAB della struttura regionale competente sono disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"."
- 17 () L'art. 13 modifica l'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 che è abrogata per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 33, comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e art. 5 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3. La materia dei controlli è oggi disciplinata dal titolo IX della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.
- 18 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 19 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9. In precedenza sull'articolo erano intervenute la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 art. 133 e la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 art. 41.
- 20 () Comma modificato da comma 1 art. 20 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 che ha sostituito le parole "di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3," con le seguenti "del Fondo regionale per le politiche sociali".
- 21 () Articolo introdotto dall'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.
- 22 () Comma inserito dall'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1986, n.8.
- 23 () Comma inserito dall'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1986, n.8.
- 24 () Comma sostituito da comma 5 art. 71 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 25 () Commi secondo, terzo e quarto abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 26 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 27 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge regionale 04 aprile 2024, n. 9.
- 28 () Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 21 della legge

regionale 04 aprile 2024, n. 9.

- 29 () Espressione così sostituita dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22.
- 30 () Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.
- 31 () Articolo abrogato da comma 8 art. 22 legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
- 32 () Comma così modificato da art. 42 comma 1 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
- 33 () Articolo abrogato da art. 17, comma 3, legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.
- 34 () Punto 2 così integrato dall'art. 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.
- 35 () Articolo così risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 della legge regionale 19 marzo 1985, n. 27 e dall'art. 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30.
- 36 () Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 5 maggio 2023, n. 8.
- 37 () La legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 è abrogata per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 33, comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e art. 5 legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3.